



**MOVIMENTO
FORENSE
PADOVA**

CYBERBULLISMO E REATI “DIGITALI”

Aspetti giuridici, psicologici e tecnici

Padova, 19 gennaio 2018

Ore 14:30 - 18:30

Sala Aria

Centro Conferenze CCIAA alla Stanga

Piazza Zanellato n. 21, Padova



**MOVIMENTO
FORENSE
PADOVA**

La Legge n. 71 del 2017

Avv. Edoardo Ferraro
Presidente MF Padova

La Legge 71 del 2017: un punto di arrivo?

Nella Gazzetta Ufficiale del 3.6.2017, n. 127, è stato pubblicato il testo della legge n. 71 del 29.5.2017 recante

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo

Il Garante per la Privacy nel suo discorso in occasione della presentazione alla Camera della Relazione 2016 sull'attività dell'Autorità, parlando dei lavori parlamentari sul disegno di legge ha definito molto positiva "la scelta di coniugare un **approccio preventivo e riparatorio**, grazie alla promozione **dell'educazione digitale** e alla specifica procedura di **rimozione dei contenuti lesivi** presenti in rete".

La Legge 71 del 2017: un punto di arrivo?

Che genere di tutela?

La normativa in tema di cyberbullismo ha mantenuto l'originaria *ratio* che **escludeva qualsiasi forma di repressione di carattere penale.**

Tale (apprezzabile o meno a seconda della sensibilità di ognuno) non era affatto scontato visto che alcune delle proposte di legge che erano state riunite al ddl originario alla Camera dopo la sua approvazione al Senato, introducevano un reato *ad hoc* ed il testo approvato dalla Camera in seconda lettura prevedeva una nuova circostanza aggravante ad effetto speciale per il reato di stalking, nel cui precetto possono essere fatti rientrare i più classici atti di bullismo e di cyberbullismo.

La Legge 71 del 2017: un punto di arrivo?

Che genere di tutela?

Nel caso di specie, quindi, il legislatore ha avuto un approccio non di tipo penalistico, ma ha fatto uso di una logica normativa basata su **due direttrici**:

- 1) l'individuazione di **strumenti preventivi di carattere educativo**
- 2) l'applicazione di procedure amministrative di **rimozione dei contenuti su segnalazione**

La Legge 71 del 2017:

Art. 1: Finalità e definizioni

Finalità

*1. La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a **carattere preventivo** e con una strategia di attenzione, **tutela ed educazione** nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età **nell'ambito delle istituzioni scolastiche.***

Elementi chiave:

- Carattere preventivo
- Tutela ed educazione
- Coinvolgimento di vittime e responsabili
- Coinvolgimento delle istituzioni scolastiche

La Legge 71 del 2017:

Art. 1: Finalità e definizioni

Definizioni

*2. Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di **pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.***

Elementi chiave e perplessità:

- Mette insieme fatti e fattispecie di reato
- Generica diffusione online ma scopo intenzionale

La Legge 71 del 2017:

Art. 1: Finalità e definizioni

Definizioni

3. Ai fini della presente legge, per «gestore del sito internet» si intende il prestatore di servizi della società dell'informazione, diverso da quelli di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 [mere conduit, caching e hosting], che, sulla rete internet, cura la gestione dei contenuti di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cui al comma 2.

Elementi chiave e perplessità:

- Escluse espressamente le società che consentono l'accesso, memorizzano temporaneamente i dati e sono responsabili della memorizzazione definitiva dei dati

La Legge 71 del 2017:

Art. 2: Tutela della dignità del minore

Richiesta di rimozione “diretta”

1. *Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, da identificare espressamente tramite relativo URL (Uniform resource locator), non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 [trattamento illecito dei dati personali, n.d.r.], ovvero da altre norme incriminatrici.*

La Legge 71 del 2017:

Art. 2: Tutela della dignità del minore

Richiesta di rimozione “indiretta” al Garante

2. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed **entro quarantotto ore non vi abbia provveduto**, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato può rivolgere **analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante** per la protezione dei dati personali, **il quale, entro quarantotto ore** dal ricevimento della richiesta, **provvede** ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

La Legge 71 del 2017:

Art. 2: Tutela della dignità del minore

Problematiche in ordine alla rimozione dei dati

- Troppa genericità nell'individuazione dei dati da cancellare: la norma parla di rimozione di “qualsiasi altro dato del minore”.
Anche quelli leciti?
Sarà da aspettare la “giurisprudenza” per capire come sarà applicata.
- Le esclusioni di cui all'art. 1 comma 3 escludono gli *hosting provider*, ma i gestori di **social network** rientrano proprio in questa categoria.
Come si risolve?
Pure in questo caso sarà una questione di individuazione applicativa di cosa siano i gestori di social network.
Va considerato che tali gestori si stanno “auto-adequando”.

La Legge 71 del 2017:

Art. 2: Tutela della dignità del minore

Problematiche in ordine alla rimozione dei dati

- Troppa genericità nell'individuazione dei dati da cancellare: la norma parla di rimozione di “qualsiasi altro dato del minore”.
Anche quelli leciti?
Sarà da aspettare la “giurisprudenza” per capire come sarà applicata.
- Le esclusioni di cui all'art. 1 comma 3 escludono gli *hosting provider*, ma i gestori di **social network** rientrano proprio in questa categoria.
Come si risolve?
Pure in questo caso sarà una questione di individuazione applicativa di cosa siano i gestori di social network.
Va considerato che tali gestori si stanno “auto-adequando”.

La Legge 71 del 2017:

Art. 2: Tutela della dignità del minore

Tempistiche e ruolo del Garante della Privacy

- Tempistiche rapide per la richiesta di rimozione al sito o al social network:
 - avviso di presa in carico in 24 ore
 - rimozione in 48 ore
- Senza la rimozione, si fa istanza al Garante della Privacy che entro 48 provvede alla rimozione.
Peraltro il Garante della Privacy può agire, in via generale, anche nei confronti di quei soggetti esclusi dall'art. 1 comma 3, e pertanto questa potrebbe essere una strada per ovviare al limite dalla legge stessa.

La Legge 71 del 2017:

Art. 3: Piano di azione integrato

Previsione di un tavolo tecnico e del piano di azione integrato

La norma prevede la creazione di un **tavolo tecnico** per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, del quale fanno parte rappresentanti di ministeri, autorità indipendenti, associazioni per la tutela dei minori.

Il tavolo tecnico deve:

- redigere un **piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione** del cyberbullismo,
- realizzare un **sistema di raccolta di dati** finalizzato al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni e al controllo dei contenuti per la tutela dei minori.

Il piano è integrato, con il **codice di co-regolamentazione** per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, applicabile a chi fornisce servizi di social networking e gli altri operatori della rete internet.

La Legge 71 del 2017:

Art. 3: Piano di azione integrato

Previsione di un tavolo tecnico e del piano di azione integrato

- Il piano di azione integrato stabilisce le iniziative di informazione e di prevenzione del cyberbullismo rivolte ai cittadini, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le scuole.
- la Presidenza del Consiglio dei ministri predispone periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno del cyberbullismo, avvalendosi dei principali media, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati.
- Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti delle attività svolte dal tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo.

La Legge 71 del 2017:

Art. 4: Contrasto in ambito scolastico

Prevenzione e contrasto in ambito scolastico

Il Ministero dell'istruzione adotta **linee di orientamento** per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole, anche avvalendosi della collaborazione della Polizia postale e delle comunicazioni, da aggiornarsi ogni biennio, che prevedono:

- **formazione del personale** scolastico
- la promozione di un **ruolo attivo degli studenti**, nonché di ex studenti che abbiano già operato all'interno dell'istituto scolastico
- la previsione di **misure di sostegno e rieducazione**
- un efficace **sistema di governance** diretto dal Ministero

Dall'adozione delle linee di orientamento **non devono derivare nuovi o maggiori oneri** per la finanza pubblica.

La Legge 71 del 2017:

Art. 4: Contrasto in ambito scolastico

Prevenzione e contrasto in ambito scolastico

Ogni istituto scolastico nomina **fra i docenti un referente** con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo.

Gli uffici scolastici regionali promuovono la pubblicazione di bandi per il finanziamento di **progetti di particolare per promuovere sul territorio azioni integrate di contrasto del cyberbullismo e l'educazione alla legalità.**

Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, promuovono l'educazione all'**uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche**, quale elemento trasversale alle diverse discipline curricolari.

I servizi territoriali promuovono specifici **progetti personalizzati volti a sostenere i minori vittime di atti di cyberbullismo, nonché a rieducare i minori artefici di tali condotte.**

La Legge 71 del 2017:

Art. 5: Sanzioni scolastiche

Informazioni alle famiglie e sanzioni scolastiche

1. *Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.*

2. *I regolamenti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e il patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del citato decreto n. 249 del 1998 sono integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti.*

La Legge 71 del 2017:

Art. 6: Informative e finanziamenti

Relazione sulle attività e finanziamenti

La Polizia postale relaziona con cadenza annuale al tavolo tecnico sulle misure di contrasto al fenomeno del cyberbullismo.

Per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di formazione in ambito scolastico e territoriale finalizzate alla sicurezza dell'utilizzo della rete internet e alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo sono stanziati ulteriori risorse pari a 203.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a 203.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale del Ministero dell'economia (che è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio).

La Legge 71 del 2017:

Art. 7: Ammonimento

1. *Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici **nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento** di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.*

2. *Ai fini dell'ammonimento, **il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.***

3. *Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1 **cessano al compimento della maggiore età.***

La Legge 71 del 2017: Art. 7: Ammonimento

Criticità e problematiche sull'ammonimento

Due le osservazioni da fare al riguardo dell'art. 7 della Legge:

- da un lato il legislatore si è **dimenticato** che il **delitto di ingiuria** è stato **depenalizzato** dal D.Lsg. 7/2016,
- dall'altro non ha notato che **l'ammonimento diventa incompatibile ove non vi siano reati procedibili a querela**. Infatti, nel momento stesso in cui l'interessato esponesse al Questore ai fini dell'ammonimento fatti che possano integrare reati procedibili di ufficio (ad esempio minaccia grave e trattamento illecito di dati personali) quest'ultimo, nella sua veste di pubblico ufficiale, è tenuto ex articolo 331 c.p.p. a farne immediatamente denuncia per iscritto.



**MOVIMENTO
FORENSE
PADOVA**

Le linee di orientamento del MIUR (aggiornamento ottobre 2017)

Avv. Edoardo Ferraro
Presidente MF Padova

Le linee di orientamento del MIUR: Premessa

Natura e scopo

- aggiornamento delle linee guida del 2015, in funzione della legge 71 del 2017
- *“strumento flessibile e suscettibile di periodici aggiornamenti, tale da rispondere alle sfide educative e pedagogiche derivanti dall’evolversi costante e veloce delle nuove tecnologie”*
- **centrale** risulta la figura del **docente referente** che la scuola individua preferibilmente tra i docenti che posseggano competenze specifiche ed abbiano manifestato l’interesse ad avviare un percorso di formazione specifico. Il referente diventa, così, **l’interfaccia con tutti i soggetti interessati**
- le linee di orientamento rappresentano **un primo strumento** che potrà essere utile a orientare le azioni delle scuole

Le linee di orientamento del MIUR: Interventi per la prevenzione

Prevenzione

- la Legge 107 del 2015 ha introdotto, tra gli **obiettivi formativi prioritari**, lo **sviluppo delle competenze digitali** degli studenti, finalizzato anche a un utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media
- compito della Scuola è anche quello di favorire l'acquisizione delle competenze necessarie all'esercizio di una **cittadinanza digitale consapevole**. Responsabilizzare le alunne e gli alunni significa, quindi, mettere in atto **interventi formativi, informativi e partecipativi**
- Va **sempre** tenuta presente la **finalità educativa** anche quando si rendano necessari provvedimenti disciplinari, comunque attraverso attività di tipo culturale

Le linee di orientamento del MIUR: *Generazioni connesse e altri strumenti*

Per un uso corretto e consapevole delle tecnologie digitali

- il MIUR ha avviato l'iniziativa "**Generazioni Connesse**", sostenuta dalla Commissione Europea, con lo scopo di fornire alle istituzioni scolastiche una serie di strumenti didattici, di immediato utilizzo, tra cui:
 - **attività di formazione** (*online* e in presenza) rivolte in maniera specifica **alle comunità scolastiche** (insegnanti, bambini/e, ragazzi/e, genitori, educatori) che intraprenderanno un percorso dedicato
 - **attività** di informazione e sensibilizzazione realizzate in collaborazione **con la Polizia di Stato** per approfondire i temi della navigazione sicura in Rete

Le linee di orientamento del MIUR: *Generazioni connesse* e altri strumenti

Per un uso corretto e consapevole delle tecnologie digitali

- Attraverso un *iter* guidato e materiali specifici di lavoro, le scuole iscritte a “Generazioni connesse”, intraprendono un **percorso** per far emergere i punti di forza e di debolezza dell’istituto stesso, sulle tematiche connesse all’iniziativa, mediante la compilazione di un **questionario di autovalutazione** disponibile sul sito

www.generazioniconnesse.it

- Il questionario è uno strumento che consente all’istituto di identificare i propri bisogni, le aree di miglioramento e le azioni da intraprendere **per giungere all’elaborazione di un progetto personalizzato denominato “Piano d’azione”**.

Le linee di orientamento del MIUR: *Generazioni connesse e altri strumenti*

Il “Piano d’azione”

- Tale piano consentirà alle istituzioni scolastiche di focalizzare il proprio Piano Triennale dell’Offerta Formativa al fine di definire:
 - il proprio approccio alle tematiche legate alle **competenze digitali**, alla **sicurezza online** e ad un **uso positivo delle tecnologie digitali nella didattica**
 - le **norme comportamentali** e le **procedure** per l’utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (**ICT**) in ambiente scolastico
 - le misure per la **prevenzione**
 - le misure per la **rilevazione e gestione delle problematiche** connesse a un uso non consapevole delle tecnologie digitali

Le linee di orientamento del MIUR: *Generazioni connesse* e altri strumenti

Destinatari delle politiche del MIUR

- Il percorso è rivolto alle classi quarta e quinta della scuola primaria e a tutte le classi della scuola secondaria di primo grado.
- Per la realizzazione del “Piano d’azione”, l’istituto scolastico è affiancato da un **servizio di “supporto scuole”** (supportoscuole@generazioniconnesse.it) e da personale qualificato del Safer Internet Centre italiano.

Le linee di orientamento del MIUR: *Generazioni connesse e altri strumenti*

iGloss@ 1.1, l'Abc dei comportamenti devianti online

- Un ulteriore strumento per contrastare comportamenti dannosi online e allo stesso tempo accrescere la conoscenza del fenomeno è “**iGloss@ 1.1, l'Abc dei comportamenti devianti online**”, elaborato dal Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità.
- Il glossario, nella ricognizione dei termini specialistici sui comportamenti online a rischio, offre una **sintetica spiegazione delle principali caratteristiche delle condotte devianti e dei risvolti socio-giuridici**.
- L'obiettivo è descrivere e inquadrare i nuovi fenomeni della devianza *online*, e favorire, l'acquisizione di consapevolezza sulle conseguenze delle trasgressioni.
- Il glossario è **disponibile online**.

Le linee di orientamento del MIUR: Segnalazione di situazioni a rischio

Modalità

- Come si è già visto, la Legge 71 del 2017 prevede le modalità di segnalazione per la rimozione dei contenuti dalla rete al titolare del trattamento, al gestore del sito internet o al gestore del social media.
In caso questi non provvedano entro 48 ore, si potrà fare richiesta al Garante, che dovrà provvedere entro 48 ore.
- **Le scuole possono, altresì, segnalare episodi di cyberbullismo e la presenza di materiale pedopornografico *online* al servizio Helpline di Telefono Azzurro 1.96.96,** (piattaforma integrata che si avvale di telefono, chat, sms, whatsapp e skype) e le segnalazioni sono successivamente trasmesse al Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia su Internet, presso la Polizia Postale e delle Comunicazioni.

Le linee di orientamento del MIUR: Nuova Governance

Nuova struttura per il contrasto al cyberbullismo

- La legge prevede l'istituzione del Tavolo di coordinamento nazionale di cui si è detto in precedenza.
- **Nelle more** della costituzione di detto Tavolo di coordinamento nazionale, rimane e **rimarrà fondamentale l'importante azione di coordinamento territoriale esercitata degli Uffici Scolastici Regionali**, per il tramite degli Osservatori Regionali all'uopo istituiti e al supporto della rete locale dei Centri Territoriali. La Legge richiama, infine, ad un'ulteriore azione di raccordo con ulteriori figure professionali, altri Enti e istituzioni deputati alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo quali assistenti sociali, educatori, operatori della Giustizia minorile.

Le linee di orientamento del MIUR: Nuova Governance

Ruolo del dirigente scolastico

- Il dirigente scolastico, **definisce le linee di indirizzo del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e del Patto di Corresponsabilità (D.P.R. 235/07)** affinché contemplino misure specificatamente dedicate alla prevenzione del cyberbullismo.
- Le **misure di intervento** immediato che i dirigenti scolastici sono chiamati a effettuare, qualora vengano a conoscenza di episodi di cyberbullismo, dovranno essere **integrate e previste nei Regolamenti di Istituto e nei Patti di Corresponsabilità**, al fine di meglio regolamentare l'insieme dei provvedimenti sia di natura disciplinare che di natura educativa e di prevenzione.

Le linee di orientamento del MIUR: Nuova Governance

Ruolo del dirigente scolastico

- Il dirigente assicura la massima informazione alle famiglie di tutte le attività e iniziative intraprese, anche attraverso una **sezione dedicata sul sito web della scuola**, che potrà rimandare al sito del MIUR www.generazioniconnesse.it per tutte le altre informazioni di carattere generale.
- È auspicabile che il dirigente scolastico **attivi specifiche intese con i servizi territoriali** (servizi della salute, servizi sociali, forze dell'ordine, servizi minorili dell'amministrazione della Giustizia) **in grado di fornire supporto specializzato** e continuativo ai minori coinvolti ove la scuola non disponga di adeguate risorse

Le linee di orientamento del MIUR: Nuova Governance

Ruolo del docente referente

- Presso ciascuna scuola sarà individuato un docente referente con il **compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo**, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.
- **Ruolo di supporto** al dirigente scolastico per la revisione/stesura di Regolamenti, atti e documenti.
- Ai docenti referenti, così come ai dirigenti scolastici, non sono attribuiti nuovi **compiti**, se non quelli di **raccogliere e diffondere le buone pratiche educative**, organizzative e azioni di monitoraggio, favorendo così l'elaborazione di un modello di e-policy d'istituto.

Le linee di orientamento del MIUR: Nuovi strumenti

L'ammonimento del Questore

- È strumento già sperimentato in materia di stalking.
- Previsione coerente con la scelta di **contrastare il cyberbullismo con azioni di tipo educativo**, stimolando nel minore ultraquattordicenne una riflessione sul disvalore sociale del proprio atto nonché una presa di coscienza.
- Nel caso in cui non si ravvisino reati perseguibili d'ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali commessi mediante la rete Internet nei confronti di altro minorenne, **è possibile rivolgere al Questore, un'istanza di ammonimento** nei confronti del minore ultraquattordicenne autore della condotta molesta.

Le linee di orientamento del MIUR: Nuovi strumenti

L'ammonimento del Questore

- L'ammonimento, in quanto provvedimento amministrativo, **non richiede una prova certa dei fatti**, essendo sufficiente la sussistenza di **un quadro indiziario che garantisca la verosimiglianza** di quanto dichiarato.
- Qualora l'istanza sia considerata fondata, anche a seguito degli approfondimenti investigativi, **il Questore convocherà il minore responsabile insieme ad almeno un genitore**, ammonendolo oralmente e invitandolo a **tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni** che, ovviamente, varieranno in base ai casi.
- La legge **non prevede un termine di durata massima** dell'ammonimento ma specifica che **i relativi effetti cesseranno al compimento della maggiore età**.



**MOVIMENTO
FORENSE
PADOVA**

**La realtà “digitale”:
nuove opportunità e nuovi problemi**

Avv. Edoardo Ferraro
Presidente MF Padova

La realtà “digitale”: l’evoluzione di un mondo

Il contrasto al Cyberbullismo è, come detto, il più recente *step* dell’ordinamento, in una rincorsa allo scopo di porre regole ad una realtà nuova, che **non è virtuale ma “digitale”**.

I fenomeni legati alla nascita e all’evoluzione del mondo “digitale” hanno portato ad una rivoluzione sociale un lasso di tempo assai breve. Se ci si pensa, la maggior parte delle attività umane svolte manualmente o attraverso apparecchiature meccaniche, hanno lasciato il passo a implementazioni digitali.

Nel mondo della giustizia, ad esempio, siamo passati dalla consultazione **polisweb** a tutto quello che è oggi il **Processo Telematico**.

La realtà “digitale”: l'evoluzione di un mondo

In senso generale, **si sono sviluppate attività parallele** a quelle di ogni giorno, cui eravamo abituati, quali ad esempio l'e-commerce, l'e-government, l'home-banking, il trading online, attività di svago, attività educative e tante altre che consentono di rendere più efficiente la società, ma al contempo la rendono estremamente *net-centrica*.

Se dunque tutti gli interessi e le attività propositive della società si spostano su Internet, di conseguenza, **anche le attività illecite (i cd. reati informatici) ne seguiranno l'evoluzione** nelle forme e nelle pratiche. A tal riguardo diventa perciò necessario sviluppare idonee contromisure atte a contrastare, o quantomeno a limitare, il progredire di queste forme di crimine.

La realtà “digitale”: l'evoluzione di un mondo

Al fine di poter contrastare il sempre crescente aumento dei reati informatici, si rende necessario sviluppare metodologie, pratiche e normative in grado di combatterne gli effetti.

Va capito anche che alcuni reati sono “propriamente digitali” (nascono “con” la rete internet), mentre altri sono il riflesso di condotte già sanzionate in precedenza e riadattate.

Vi sono due strade possibile adottare per contrastare i *computer crimes*:

- **Prevenzione** dei reati (lato utente e lato pubblica sicurezza)
- **Repressione** dei reati (Codice Penale e disposizioni comunitarie)

La realtà “digitale”: non è realtà “virtuale”

Lo sviluppo rapido delle reti internet, dei social network, delle potenzialità del digitale ha portato ad affrontare un mondo nuovo, che **molti hanno interpretato come “virtuale”**.

Mai termine è stato più foriero di incomprensioni e problematiche: in molti è sorta l'idea che quanto avviene nello schermo di un computer o di uno smartphone **non sia reale**, e che via sia una sorta di “**zona franca**” ove è tutto consentito.

Niente di più falso di questo.

Anzi, per paradosso, nella realtà digitale oltre ad esservi le **stesse regole del “mondo reale”** vi sono anche regole proprie ed ulteriori.

La realtà “digitale”: il caso del contrasto all’*hate speech*

Tra queste “regole proprie” ci si imbatte spesso, di recente, nel concetto di “contrasto ai discorsi d’odio” meglio noto come *hate speech*.

Tale categoria è stata elaborata negli anni dalla giurisprudenza americana per indicare un genere di **parole e discorsi che non hanno altra funzione a parte quella di esprimere odio e intolleranza verso una persona o un gruppo**, e che rischiano di provocare reazioni violente contro quel gruppo o da parte di quel gruppo. Nel linguaggio ordinario **indica più ampiamente un genere di offesa fondata su una qualsiasi discriminazione**.

In Italia ci sono note campagne contro l’*hate speech* della Camera dei Deputati o anche del CNF.

La realtà “digitale”: il caso del contrasto all’*hate speech*

Di norma questo fenomeno si manifesta nell’ambito dei social network, ed i gestori si sono dotati di appositi *team* per la verifica e la rimozione dei contenuti.

Intervistato sul tipo di attività da svolgere in questo ambito, il responsabile del *team* di Facebook ha detto che ogni giorno il suo compito è dare risposta ad alcune domande del tipo: «questa persona in foto è nuda? questa foto di Hitler è razzismo o commento politico? postare una foto di qualcuno alterata tramite Photoshop è bullismo? postare la foto di una pistola è una minaccia credibile? e se la pistola è quella della copertina di un album rap?».

E c’è sempre il limite del diritto di espressione.

La realtà “digitale”: il caso del contrasto all'*hate speech*

Negli USA, il **Primo emendamento della Costituzione** degli Stati Uniti - che garantisce e tutela la libertà di culto, di parola e di stampa, e a cui diversi commentatori di lingua inglese si appellano spesso in difesa della libertà di espressione in rete - è un argomento molto presente nella giurisprudenza statunitense, e anche oggetto di lunghe controversie.

La libertà di espressione è considerata un diritto fondamentale e generalmente non ammette l'interferenza dello Stato: in una sentenza del 1988 molto citata (Boos contro Barry) i giudici ribadivano che «**nel dibattito pubblico i cittadini dovrebbero tollerare le parole offensive, e perfino quelle oltraggiose, per fornire spazio sufficiente alle libertà protette dal Primo emendamento**».

La realtà “digitale”: il caso del contrasto all'*hate speech*

In Italia abbiamo l'art. 21 della Costituzione che prevede al suo primo comma come **“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”**.

La **problematica** è evidentemente quella del **“limite”** di questa libertà, con connessa ad essa l'ulteriore questione di chi stabilisce quali siano tali limiti.

Nella sostanza, per porre il dubbio come lo farebbero i nostri antenati latini: **quis custodiet ipsos custodes?**

Ogni normativa repressiva, pertanto, dovrà essere tale da non finire per essere una censura preventiva, o comunque una limitazione della libertà di parola.



**MOVIMENTO
FORENSE
PADOVA**

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Hyperlink Riferimenti Normativi

Legge n. 71 del 29.5.2017

Linee di Orientamento MIUR
per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo
Ottobre 2017